

XVI LEGISLATURA

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

MARTEDÌ 4 MAGGIO 2010
188^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizzi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

Omissis

Il **PRESIDENTE** assicura che si farà portavoce presso il Ministro dell'esigenza manifestata.

IN SEDE REFERENTE

(1905) Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

(591) GIAMBRONE ed altri. - Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto

(874) POLI BORTONE. - Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati

(970) COMPAGNA ed altri. - Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo

(1387) VALDITARA ed altri. - Delega al Governo per la riforma della governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori

(1579) Mariapia GARAVAGLIA ed altri. - Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 aprile scorso, nel corso della quale - ricorda il **PRESIDENTE** - si è conclusa la votazione degli emendamenti riferiti agli articoli 3 e 4, pubblicati in allegato a quella seduta, ed era stato fissato il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 5.9 (testo 4). Avverte dunque che si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti e sui subemendamenti presentati all'articolo 5, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il relatore **VALDITARA** (PdL) esprime parere contrario sul 5.1, raccomandando l'approvazione del 5.2. Manifesta un orientamento contrario anche sul 5.3 e sul 5.4, invitando invece a ritirare il 5.115. Dopo aver espresso avviso contrario anche sul 5.5 e il 5.6, si dichiara favorevole al 5.7, la cui approvazione determinerebbe l'assorbimento del 5.14. Il parere è contrario anche sul 5.8 mentre invita a ritirare il 5.9 (testo 4)/1 e 5.9 (testo 4)/2. Si dichiara contrario al 5.9 (testo 4)/3, invitando a ritirare il 5.9 (testo 4)/4.

Quanto al 5.9 (testo 4)/5 si esprime favorevolmente purchè esso sia riformulato introducendo le parole "positivamente o negativamente". Anche sul 5.9 (testo 4)/6 il parere è favorevole a condizione che esso sia riformulato menzionando i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca.

Dopo aver invitato a ritirare il 5.9 (testo 4)/7, esprime avviso favorevole al 5.9 (testo 4)/8, suggerendo di ritirare il 5.9 (testo 4)/9. Manifesta poi un parere favorevole sul 5.9 (testo 4)/10

purchè esso sia riformulato inserendo il riferimento all'assenza di vincoli di subordinazione. Esprime altresì un orientamento positivo sul 5.9 (testo 4)/11 e contrario sul 5.9 (testo 4)/12, mentre sul 5.9 (testo 4)/13 si rimette al Governo. Il parere è favorevole anche sul 5.9 (testo 4)/14, mentre invita i presentatori a ritirare il 5.9 (testo 4)/15, il 5.9 (testo 4)/16 e 5.9 (testo 4)/17.

Nell'esprimere avviso positivo sul 5.9 (testo 4)/18, invita a ritirare il 5.9 (testo 4)/19, dichiarandosi poi favorevole al 5.9 (testo 4)/20. Manifesta indi un orientamento negativo sul 5.9 (testo 4)/21 e 5.9 (testo 4)/22, mentre con riferimento al 5.9 (testo 4)/23 fa presente che la 5ª Commissione aveva espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su analoghi emendamenti (5.77, 5.78 e 5.79); nell'esprimere un orientamento favorevole, invita pertanto i firmatari a ritirare il subemendamento e a ripresentarlo in Assemblea al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti. Si dichiara invece contrario al 5.9 (testo 4)/24 mentre il parere è favorevole sul 5.9 (testo 4)/25, 5.9 (testo 4)/26 e 5.9 (testo 4)/27.

Invita inoltre a ritirare il 5.9 (testo 4)/28, mentre il parere è favorevole sul 5.9 (testo 4)/29 e sul 5.9 (testo 4)/30. Nel manifestare parere contrario sul 5.9 (testo 4)/31, raccomanda l'approvazione del 5.9 (testo 4), in seguito alla quale risulterebbero assorbiti o preclusi gli emendamenti 5.10, 5.61, 5.37 (testo 2), 5.11, i successivi emendamenti da 5.35 a 5.100, nonché il 5.105. Esprime altresì un parere favorevole sul 5.12 purché esso sia riformulato nel senso di inserire le parole "sentita l'ANVUR"; detta riformulazione assorbirebbe, ove fosse accolta, il successivo 5.13.

Si rimette invece al Governo sul 5.15 e manifesta un orientamento favorevole sul 5.16 e 5.17. Invita poi a ritirare gli emendamenti 5.18, 5.19 e 5.20, esprimendosi in senso contrario sul 5.21. Quanto al 5.22, ne suggerisce la trasformazione in un ordine del giorno che ne recepisca i contenuti. Il parere è contrario anche sul 5.23 e favorevole sul 5.24 che occorre a suo giudizio riformulare premettendo il termine "definiti" a "di percentuali". Manifesta un orientamento favorevole sugli identici emendamenti 5.25 e 5.26, dichiarandosi invece contrario al 5.27 e 5.28. Si esprime a favore anche sul 5.29, mentre in ordine al 5.30 propone una riformulazione che si limiti ad inserire alla lettera i) del comma 3 le parole "ad esclusione del rettore"; in tal caso il parere sarebbe favorevole, come pure sul 5.32, identico al 5.31.

Dopo aver espresso parere contrario sul 5.33, raccomanda l'approvazione del 5.34 e manifesta un orientamento positivo sul 5.101 (testo 2). Suggerisce poi una riformulazione del 5.102 nel senso di eliminare il riferimento al Consiglio universitario nazionale (CUN) e lasciare solo il richiamo all'ANVUR; in questo caso il parere sarebbe favorevole.

Raccomanda quindi l'approvazione del 5.117, dichiarandosi contrario al 5.103 e al 5.104. In relazione agli identici emendamenti 5.106 e 5.107 fa presente che essi sono già sostanzialmente contenuti nel testo governativo (al comma 6 dell'articolo 5), per cui risulterebbero superflui. Il parere è invece favorevole sugli identici 5.108 e 5.109, mentre invita a ritirare il 5.110; si esprime altresì positivamente circa il 5.111 e negativamente sul 5.112 e 5.113 (identico al 5.114). Invita conclusivamente a ritirare il 5.0.2 e 5.0.4, manifestando avviso favorevole sul 5.0.3 (testo 3).

Il sottosegretario PIZZA esprime parere conforme a quello del relatore, ad eccezione del subemendamento 5.9 (testo 4)/6, sul quale si rimette alla Commissione. Conviene poi con il relatore sulla opportunità di ritirare il 5.9 (testo 4)/23 onde consentire un approfondimento ulteriore della Commissione bilancio in vista di una sua ripresentazione in Assemblea.

La senatrice **BUGNANO** (*IdV*) appone la sua firma a tutti gli emendamenti dei senatori Giambone e Pardi all'articolo 5.

Si passa alle votazioni.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.1 interviene la senatrice **Vittoria FRANCO** (*PD*), la quale rileva il carattere cruciale della proposta anche al fine di una valutazione complessiva dell'articolo 5. Ella reputa infatti essenziale ridimensionare la portata delle deleghe recate dal suddetto articolo, limitandole ad aspetti contenuti.

Il senatore **ASCIUTTI** (*PdL*) invita a considerare che le quattro deleghe proposte dal Governo all'articolo 5 sono corredate da analitici principi e criteri direttivi e prevedono comunque la sottoposizione al Parlamento dei conseguenti schemi di decreti legislativi. Con i suoi emendamenti, l'opposizione propone invece di attribuire le medesime funzioni ad altri organismi, come ad esempio l'ANVUR con l'emendamento 5.4, che agiscono in un'ottica assai meno garantista. Reputando pertanto preferibile intervenire eventualmente sui principi e criteri direttivi, senza tuttavia

rinunciare alle opportunità di controllo democratico connesse all'esercizio della delega, dichiara il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 5.1.

Il relatore **VALDITARA** (*PdL*) tiene a sottolineare che, con il suo emendamento 5.9 (testo 4), ha espunto dal novero delle deleghe tutta la materia dello stato giuridico, che pertanto è ora oggetto di normazione diretta. Rivendicando con orgoglio tale conquista, sottolinea che in tal modo ha tenuto fede all'impegno preso all'esito della discussione generale.

Il senatore **CERUTI** (*PD*), intervenendo per una breve precisazione, pone in luce il contesto in cui si colloca l'emendamento 5.9 (testo 4), a suo avviso comunque strettamente connesso alle deleghe disposte dall'articolo 5.

Quanto alle osservazioni del senatore Asciutti sul carattere maggiormente democratico della delega, egli tiene a sottolineare come la sua parte politica intenda valorizzare un organo terzo con competenze scientifiche come l'ANVUR per gli aspetti relativi alla valutazione, giudicando che la politica non debba in alcun modo intervenire in siffatto settore.

L'emendamento 5.1, posto ai voti, è respinto.

La Commissione approva invece l'emendamento 5.2 con conseguente preclusione del 5.3.

La senatrice **Vittoria FRANCO** (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul 5.4, ribadendo l'inopportunità di una delega su una materia delicata, come la valutazione. Al riguardo, teme infatti che il Governo, nell'esercizio della delega, finisca per avocare a sé tale funzione, anziché riconoscere la terzietà dell'ANVUR.

Pone indi in luce la seconda parte dell'emendamento con la quale si propone che una quota fino al 20 per cento del Fondo di finanziamento ordinario sia attribuita alle università sulla base dei risultati ottenuti, quale incentivo alla qualità. A fronte delle reiterate affermazioni della maggioranza a favore della meritocrazia, si chiede dunque quali siano le ragioni sottese al parere contrario espresso su tale emendamento.

Il senatore **ASCIUTTI** (*PdL*) rileva che la seconda parte dell'emendamento 5.4 è analoga al suo 5.22, che il relatore gli ha chiesto di trasformare in ordine del giorno. Egli conferma pertanto la sua piena disponibilità di merito, invitando i presentatori a confluire, per questa parte, sull'ordine del giorno nel quale egli si accinge a trasformare il 5.22. Quanto alla prima parte dell'emendamento, egli sottolinea come la premialità competa al Governo e non all'ANVUR ed in tal senso dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Il relatore **VALDITARA** (*PdL*) invita a sua volta i presentatori a trasformare la seconda parte dell'emendamento 5.4 in ordine del giorno, analogamente a quanto suggerito in ordine al 5.22.

Poiché la senatrice **Vittoria FRANCO** (*PD*) insiste per la votazione dell'emendamento 5.4 nel testo originario, esso è posto ai voti e respinto.

Il senatore **ASCIUTTI** (*PdL*) ritira l'emendamento 5.115.

Il senatore **PROCACCI** (*PD*) chiede al relatore le ragioni del parere contrario espresso sul 5.5.

Il relatore **VALDITARA** (*PdL*) osserva che tale proposta fa venire meno il meccanismo di accreditamento delle università, che invece rappresenta uno dei pilastri del percorso riformatore del Governo. Esso costituisce infatti una soluzione intermedia rispetto all'abolizione del valore legale del titolo di studio, ed è del resto assai diffuso negli ordinamenti europei ed in particolare anglosassoni al fine di favorire la scelta consapevole degli studenti.

L'emendamento 5.5, posto ai voti, è respinto, così come - con separata votazione - il 5.6. La Commissione approva invece all'unanimità l'emendamento 5.7, cui hanno aggiunto la propria firma i senatori **ASCIUTTI** (*PdL*) e **Mariapia GARAVAGLIA** (*PD*), con conseguente assorbimento dell'emendamento 5.14.

Dopo che l'emendamento 5.8 è respinto, i subemendamenti 5.9 (testo 4)/1 e 5.9 (testo 4)/2 sono dichiarati decaduti.

La senatrice **Vittoria FRANCO** (PD) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul subemendamento 5.9 (testo 4)/3, professandosi fortemente contraria ad obbligare i ricercatori, del resto così penalizzati dal disegno di legge, a svolgere l'attività didattica.

Il relatore **VALDITARA** (PdL) tiene a precisare che il suo emendamento 5.9 (testo 4) innova radicalmente il testo del Governo mantenendo fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 11, primo e secondo periodo, della legge n. 230 del 2005 in tema di consenso dei ricercatori allo svolgimento della didattica frontale.

Il subemendamento n. 3 intende invece rendere facoltativa anche la didattica integrativa, costituita dall'assistenza agli studenti e dal tutorato, che invece rientra tra i compiti dei ricercatori già dal 1980, rischiando così di bloccare tutta l'attività universitaria. Poiché la proposta si pone in netto contrasto con la normativa vigente, egli ribadisce quindi il parere contrario.

Il senatore **CERUTI** (PD) registra l'incongruenza di prevedere il consenso dei ricercatori allo svolgimento della didattica frontale e non per quella integrativa. Del resto, sottolinea, è stata proprio l'attribuzione di attività didattiche ai ricercatori al di fuori di un chiaro contesto normativo a determinare le attuali condizioni di ambiguità e malfunzionamento, in cui la manodopera intellettuale dei ricercatori è sostanzialmente sfruttata.

Il senatore **PROCACCI** (PD) dichiara il suo voto di astensione in difformità dal Gruppo per poter esprimere il proprio dissenso rispetto ad un'impostazione centrata unicamente su due fasce di docenza, mentre l'attività didattica dei ricercatori risulta assolutamente indispensabile. Invita quindi la maggioranza a sciogliere una volta per tutte questo nodo.

Il relatore **VALDITARA** (PdL) ribadisce che il comma 3 dell'articolo 5-bis fa chiaramente salvo il consenso dei ricercatori allo svolgimento di didattica frontale. Trova però del tutto incongruo che analogo consenso sia introdotto anche per le funzioni di assistenza agli studenti, che solo impropriamente sono definite di didattica integrativa. Né tale riconoscimento è mai stato sollecitato dalle categorie interessate.

Il senatore **PROCACCI** (PD), concludendo il proprio intervento, ritiene giunta l'ora di sanare questa contraddizione, atteso che senza la didattica dei ricercatori le università sarebbero paralizzate.

Il senatore **ASCIUTTI** (PdL) condivide pienamente la differenza fra didattica frontale e didattica integrativa. Pur sottolineando quindi l'esigenza di un raccordo con la disciplina dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, nonché di garanzie per il futuro dei ricercatori a tempo indeterminato posti ad esaurimento, dichiara il voto contrario del suo Gruppo sul subemendamento 5.9 (testo 4)/3.

Il subemendamento 5.9 (testo 4)/3, posto ai voti, è respinto.

Il senatore **VETRELLA** (PdL) raccomanda l'approvazione del subemendamento 5.9 (testo 4)/4, volto a ridurre l'intervento dei ricercatori nella didattica, quale segnale di miglioramento della qualità universitaria. Se da un lato la didattica è infatti utile ai ricercatori per la loro crescita professionale, occorre tuttavia che essa sia contenuta entro certi limiti.

Il sottosegretario **PIZZA**, modificando il parere precedentemente reso, manifesta la disponibilità del Governo ad accogliere la seconda parte del subemendamento, relativa ai limiti per il regime di tempo definito.

Si dissocia il relatore **VALDITARA** (PdL), il quale ritiene che in tal modo i ricercatori a tempo definito godrebbero di un immotivato vantaggio.

Il senatore **VETRELLA** (PdL) ritira il subemendamento 5.9 (testo 4)/4, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea dopo un ulteriore approfondimento.

Il presidente **POSSA** (PdL) accoglie l'invito del relatore a riformulare il subemendamento 5.9 (testo 4)/5 e presenta conseguentemente un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto che, posto ai voti, è accolto previa dichiarazione di astensione del senatore **RUSCONI** (PD).

Il presidente **POSSA** (PdL) accoglie poi l'invito del relatore a riformulare anche il subemendamento 5.9 (testo 4)/6, presentando un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il senatore **ASCIUTTI** (PdL) si dichiara favorevole alla riformulazione suggerita dal relatore, soprattutto in quanto elimina il riferimento alle pubblicazioni dai criteri per la verifica dei risultati dell'attività di ricerca. Invita tuttavia a non trascurare il richiamo alla presenza continuativa nel dibattito scientifico.

Il relatore **VALDITARA** (PdL) fa presente di aver suggerito quella riformulazione prendendo atto di alcune osservazioni del Presidente in ordine alla sussistenza di altri criteri di valutazione. Si rimette quindi alla Commissione.

Il presidente **POSSA** (PdL) ribadisce la pluralità di criteri di cui l'ANVUR dovrà tenere conto per includere le caratteristiche delle diverse discipline. Cita ad esempio la categoria degli ingegneri per i quali la presenza nel dibattito scientifico non rappresenta un criterio di valutazione adeguato.

Il senatore **VETRELLA** (PdL) richiama l'attenzione sul successivo subemendamento 5.9 (testo 4)/7, presentato proprio al fine di tenere in considerazione anche altri tipi di iniziative.

Il senatore **CERUTI** (PD) comprende le preoccupazioni del Presidente. Invita peraltro a considerare che la valutazione in oggetto riguarda l'idoneità dei professori universitari a partecipare a commissioni giudicatrici e, quindi, ad essere valutatori aggiornati. Pur concordando sulla previsione di criteri di giudizio assolutamente oggettivi, auspica quindi che non si trascuri la partecipazione continuativa al dibattito scientifico.

Il relatore **VALDITARA** (PdL) ritiene che, anche qualora scomparisse il riferimento esplicito alla presenza nel dibattito scientifico, agli atti parlamentari resterà comunque la chiara indicazione del Legislatore in questo senso, tale da indirizzare adeguatamente l'opera applicativa dell'ANVUR.

Il senatore **ASCIUTTI** (PdL) ritira la richiesta di riformulazione, riservandosi di svolgere un approfondimento per l'Aula.

Il subemendamento 5.9 (testo 4)/6 (testo 2), posto ai voti, è approvato, con preclusione del 5.9 (testo 4)/7.

La Commissione accoglie altresì all'unanimità il 5.9 (testo 4)/8.

Il presidente **POSSA** (PdL) esprime dissenso rispetto all'attuale formulazione del comma 7 dell'articolo 5-bis, ritenendone ambigua la formulazione. In particolare, teme che essa possa precludere la partecipazione di professori universitari in consigli di amministrazione di società. Nell'invitare a concentrare l'attenzione sulla parte innovativa del comma, relativa alla possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin-off* o di *start-up*, raccomanda l'approvazione del 5.9 (testo 4)/9.

Il relatore **VALDITARA** (PdL) ritiene che la preoccupazione del Presidente non abbia motivo di essere alla luce del successivo comma 8, che consente lo svolgimento di compiti istituzionali e gestionali presso enti pubblici e privati. Il comma 7 è pertanto volto ad escludere solo attività commerciali e imprenditoriali in senso stretto. Rinnova quindi l'invito a ritirare tale subemendamento, mantenendo il 5.9 (testo 4)/10, nella riformulazione suggerita.

Il senatore **ASCIUTTI** (PdL) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore **VETRELLA** (PdL) chiede se il comma 7 intenda precludere ai professori che abbiano optato per il tempo pieno qualsiasi altra forma di guadagno.

Il relatore **VALDITARA** (PdL) specifica che esso intende solamente escludere l'attività di commercio o industria a livello professionale, in quanto incompatibile con un impegno a tempo pieno nella didattica e nella ricerca.

Il senatore **RUSCONI** (PD) reputa preferibile sopprimere l'intero comma 7, evitando di normare in maniera così rigida e poco liberale l'attività di professori e ricercatori. Del resto, rammenta, i vincoli già esistono a normativa vigente. Invoca quindi una maggiore autonomia a favore delle università. In alternativa, suggerisce quantomeno di accantonare il subemendamento.

Il relatore **VALDITARA** (PdL) evidenzia come il testo sia estremamente più liberale rispetto alla normativa vigente, ad esempio con riferimento alle consulenze. Conferma quindi di ritenere altamente inopportuno che i professori a tempo pieno svolgano attività commerciali e imprenditoriali.

Il subemendamento 5.9 (testo 4)/9 è quindi accantonato.

Accedendo all'invito del relatore, il presidente **POSSA** (PdL) riformula il subemendamento 5.9 (testo 4)/10 in un testo 2, pubblicato in allegato che, posto ai voti, è accolto all'unanimità.

La Commissione accoglie altresì all'unanimità il subemendamento 5.9 (testo 4)/11.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice **Mariapia GARAVAGLIA** (PD), la Commissione respinge invece il subemendamento 5.9 (testo 4)/12.

In ordine al subemendamento 5.9 (testo 4)/13 il sottosegretario **PIZZA** chiede una riformulazione che sposti il termine da 6 a 5 anni anziché a 3.

Il presidente **POSSA** (PdL) accoglie l'invito e riformula il subemendamento 5.9 (testo 4)/13 in un testo 2, pubblicato in allegato che, posto ai voti, è accolto previa dichiarazione di astensione del senatore **RUSCONI** (PD).

La Commissione accoglie indi all'unanimità il subemendamento 5.9 (testo 4)/14.

Il senatore **VETRELLA** (PdL) ritira il subemendamento 5.9 (testo 4)/15.

Il presidente **POSSA** (PdL) raccomanda l'approvazione del subemendamento accoglie altresì il subemendamento 5.9 (testo 4)/16 volto a limitare l'aspettativa senza assegni dei professori universitari allo svolgimento di attività attinenti le rispettive competenze disciplinari.

Il senatore **ASCIUTTI** (PdL) manifesta perplessità associandosi all'invito del relatore a ritirare il subemendamento.

Il senatore **CERUTI** (PD) pone in guardia dal rischio di discrezionalità nella valutazione dell'attinenza.

Preso atto dell'orientamento generale il presidente **POSSA** (PdL) ritira il subemendamento 5.9 (testo 4)/16. Ritira altresì il subemendamento 5.9 (testo 4)/17.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 16,25.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

MARTEDÌ 4 MAGGIO 2010
189^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.

La seduta inizia alle ore 17.

IN SEDE REFERENTE

(1905) Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

(591) GIAMBRONE ed altri. - Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto

(874) POLI BORTONE. - Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati

(970) COMPAGNA ed altri. - Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo

(1387) VALDITARA ed altri. - Delega al Governo per la riforma della governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori

(1579) Mariapia GARAVAGLIA ed altri. - Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella 1^a seduta pomeridiana, nel corso della quale - ricorda il **PRESIDENTE** - è iniziata la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5, pubblicati in allegato a quella seduta.

Con riferimento al subemendamento 5.9 (testo 4)/9, in precedenza accantonato, il presidente **POSSA** (PdL) dichiara di ritirarlo, avendo accertato che la formulazione del comma 7 dell'articolo 5-*bis* non vieta la presenza di professori nei consigli di amministrazione di società, che rappresentava la sua preoccupazione originaria.

Il senatore **RUSCONI** (PD) prende brevemente la parola per ribadire criticamente l'eccessivo dettaglio del comma 7 che rischia di porre ulteriori limiti. Tenuto conto che la normativa per i pubblici dipendenti già prevede tali disposizioni, conferma che avrebbe preferito l'abrogazione dell'intero comma.

Il **PRESIDENTE** avverte che si procederà alle votazioni a partire dal subemendamento 5.9 (testo 4)/18 (fatto proprio dal senatore **ASCIUTTI** (PdL)) che, posto ai voti risulta approvato all'unanimità.

Il presidente **POSSA** (PdL) ritira anche il 5.9 (testo 4)/19.

Il subemendamento 5.9 (testo 4)/20 è quindi posto ai voti e approvato all'unanimità, mentre il successivo 5.9 (testo 4)/21 decade per assenza dei firmatari.

Il senatore **RUSCONI** (PD) raccomanda l'approvazione del 5.9 (testo 4)/22, sottolineando criticamente come ogni volta si discuta di risorse si registri la chiusura della maggioranza e del Governo. Ribadisce pertanto la propria valutazione negativa sul provvedimento, che preluderà ad un atteggiamento altrettanto negativo in Assemblea.

Posto ai voti, il 5.9 (testo 4)/22 viene respinto.

Con riferimento al 5.9 (testo 4)/23, il relatore **VALDITARA** (PdL) ribadisce la propria disponibilità rinnovando tuttavia l'invito a ritirarlo in vista di una ripresentazione in Aula, al fine di un approfondimento ulteriore da parte della Commissione bilancio.

Dopo un intervento del presidente **POSSA** (PdL), che evidenzia l'incompatibilità matematica tra l'invarianza della retribuzione complessiva e quella della progressione, la senatrice **Vittoria FRANCO** (PD) ritira il 5.9 (testo 4)/23, mentre il 5.9 (testo 4)/24 decade per assenza dei proponenti.

In esito a successive e distinte votazioni la Commissione approva quindi i subemendamenti 5.9 (testo 4)/25, all'unanimità, e 5.9 (testo 4)/26.

Dopo che il senatore **ASCIUTTI** (PdL) ha aggiunto la propria firma al 5.9 (testo 4)/27 e previa astensione del proprio Gruppo dichiarata dal senatore **RUSCONI** (PD), il subemendamento, posto ai voti, è approvato.

Il presidente **POSSA** (PdL) tiene a precisare con riguardo al 5.9 (testo 4)/28 che nel collegio di disciplina, nel testo proposto dal relatore, sono menzionati solo i ricercatori a tempo indeterminato mentre essi sono posti ad esaurimento. Raccomanda pertanto l'approvazione del subemendamento.

Il relatore **VALDITARA** (PdL) fa presente che il riferimento al regime a tempo indeterminato concerne tanto i professori quanto i ricercatori.

Il senatore **ASCIUTTI** (PdL) ritiene corretto che nel collegio di disciplina non siano presenti ricercatori a tempo determinato.

Intervengono brevemente i senatori **PROCACCI** (PD) e **Vittoria FRANCO** (PD) per sottolineare come la presenza di ricercatori nel collegio di disciplina sia una forma di garanzia.

Il presidente **POSSA** (PdL), preso atto dell'orientamento generale, ritira dunque il 5.9 (testo 4)/28.

Posto ai voti, il 5.9 (testo 4)/29 è approvato all'unanimità, così come, con successiva votazione, il 5.9 (testo 4)/30.

Il senatore **PROCACCI** (PD) raccomanda l'approvazione del 5.9 (testo 4)/31, che si pone in linea con l'idea di fondo di attribuire maggiori competenze al senato accademico atteso che esso è l'organo che più rappresenta la complessità dell'università.

Posto ai voti, il 5.9 (testo 4)/31 viene respinto.

Il **PRESIDENTE** avverte dunque che si passa alla votazione del 5.9 (testo 4), come emendato, la cui approvazione determinerà l'assorbimento o preclusione di numerosi emendamenti riferiti alle parti sostituite.

Per dichiarazione di voto a nome del Gruppo prende la parola il senatore **RUSCONI** (PD) il quale, pur apprezzando la decisione del relatore di espungere dalla delega le norme sullo stato giuridico, lamenta la mancanza di coraggio della maggioranza nel riformare seriamente l'università, soprattutto a partire da un recupero dei tagli inferti al settore. Richiama in proposito le proposte emendative presentate dalla propria parte politica riguardanti i fondi per la premialità che a suo tempo è stata anche rivendicata dal ministro Gelimini.

Deplora pertanto la permanenza dei drammatici tagli agli atenei che non permetteranno l'assunzione di giovani né l'adozione di veri piani di risanamento. Critica altresì lo scarso spazio lasciato all'autonomia, ribadendo come, a causa del decreto-legge n. 112 del 2008, anche le università virtuose rischieranno il fallimento dal 2011, come del resto ricordato anche da Confindustria e dalla CRUI.

Soffermandosi in particolare sull'articolo 5-*quinquies* si interroga sulla concreta possibilità di dare seguito al fondo per la premialità considerato che l'intero impianto normativo non può reggere senza il recupero dei tagli, secondo quanto affermato anche dal relatore in altre occasioni.

Manifesta comunque apprezzamento per la modifica delle disposizioni inerenti l'impegno orario per professori e ricercatori, rimarcando tuttavia che il testo originario proposto dal Governo è stato criticato anche dalla maggioranza, a dimostrazione di una mancanza di sostegno in ordine alla politica sull'università. Dichiaro quindi il voto di astensione della propria parte politica che rappresenta a suo avviso un segnale positivo rispetto all'apertura manifestata dal relatore, lamentando però la scarsa attenzione dell'Esecutivo nei confronti dei comparti del sapere nonché lo scarso impatto del provvedimento nel suo complesso.

Il senatore **ASCIUTTI** (PdL) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, esprimendo particolare apprezzamento per i subemendamenti presentati che hanno migliorato il testo in un'ottica collaborativa.

Il relatore **VALDITARA** (PdL) precisa brevemente al senatore Rusconi di aver affermato che i tagli non sono compatibili con uno sviluppo sano dell'università e che dovranno pertanto essere ridotti. Nega invece di aver sostenuto che il provvedimento non regga senza risorse, atteso che le disposizioni sul reclutamento e sulla *governance* configurano una riforma di sistema e pertanto non necessitano di finanziamenti. Rivendica perciò le importanti novità contenute nel 5.9 (testo 4) tra cui ad esempio l'istituzione del fondo per la premialità e l'attribuzione alle università della competenza disciplinare, che completano il percorso di responsabilizzazione degli atenei.

Posto ai voti, l'emendamento 5.9 (testo 4), come modificato, è approvato con conseguente assorbimento degli emendamenti 5.61, 5.37 (testo 2), 5.11, i successivi da 5.35 a 5.49, da 5.52 a 5.59, da 5.62 a 5.116, 5.66, 5.70, da 5.72 a 5.75, da 5.80 a 5.82, da 5.84 a 5.87 nonché 5.105 e preclusione degli emendamenti 5.10, 5.50, 5.51, 5.60, 5.65, 5.67, 5.68, 5.71, 5.74, da 5.76 a 5.79, 5.83, da 5.88 a 5.100.

Il senatore **ASCIUTTI** (PdL), accedendo all'invito del relatore, riformula il 5.12 in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto, che posto ai voti è approvato, con conseguente assorbimento del 5.13.

Il **PRESIDENTE** rammenta che il 5.14 è risultato assorbito dall'approvazione del 5.7. Osserva inoltre che il 5.16 dovrebbe recare anche i principi e criteri direttivi conseguenti all'introduzione di una nuova materia di delega.

Il senatore **ASCIUTTI** (PdL), alla luce delle considerazioni del Presidente, ritira il 5.15 e 5.16.

Il relatore **VALDITARA** (PdL), tenuto conto del contenuto degli emendamenti testè ritirati, invita il Governo a considerare l'assistenza medica dei professori di materie cliniche sempre più finalizzata alla ricerca e alla didattica.

L'emendamento 5.17 decade per assenza dei firmatari, così come il 5.19 e il 5.21.

Il senatore **VETRELLA** (PdL) ritira il 5.18 in quanto esso era riferito ad altri emendamenti a sua firma presentanti al comma 1. Nel preannunciare comunque la ripresentazione in Assemblea, ritira altresì il 5.20.

Il senatore **PITTONI** (LNP) aggiunge la propria firma all'emendamento 5.22.

Il senatore **ASCIUTTI** (PdL), accedendo all'invito del relatore, trasforma l'emendamento 5.22 nell'ordine del giorno n. 1, pubblicato in allegato al presente resoconto, che risulta accolto dal sottosegretario PIZZA.

L'emendamento 5.23 decade per assenza dei proponenti.

Il senatore **ASCIUTTI** (PdL) riformula il 5.24 in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto, che risulta accolto dalla Commissione.

Previa astensione del senatore **RUSCONI** (PD), la Commissione approva gli identici emendamenti 5.25 e 5.26, mentre i successivi 5.27 e 5.28 risultano decaduti per assenza dei proponenti.

Dopo che il senatore **RUSCONI** (PD) ha aggiunto la propria firma al 5.29 esso, posto ai voti, è approvato all'unanimità.

La senatrice **Vittoria FRANCO** (PD), accedendo all'invito del relatore, riformula il 5.30 in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto, che modifica la lettera i) del comma 3 inserendo il riferimento alla esclusione del rettore tra i commissari nominati dal Ministro nelle ipotesi di mancata attuazione del piano di rientro finanziario.

Il relatore **VALDITARA** (PdL) e il sottosegretario **PIZZA** esprimono parere favorevole sulla riformulazione che, posta ai voti, è approvata all'unanimità, così come il 5.32, la cui approvazione determina l'assorbimento del 5.31.

Dopo che l'emendamento 5.33 è dichiarato decaduto per assenza dei firmatari, il 5.34 è posto ai voti ed approvato.

Il senatore **VETRELLA** (PdL) domanda chiarimenti circa il suo emendamento 5.100, strettamente collegato 5.96.

Il **PRESIDENTE** fa presente che entrambi sono stati dichiarati preclusi a seguito dell'approvazione del 5.9 (testo 4), atteso che essi sono riferiti al comma 4 dell'articolo 5, il quale non reca più norme di delega in materia di stato giuridico.

Il senatore **VETRELLA** (PdL) prende atto dei chiarimenti resi, preannunciando la ripresentazione delle proprie proposte in Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento 5.101 (testo 2) è approvato.

La senatrice **Vittoria FRANCO** (PD) riformula il 5.102 in un testo 2 pubblicato in allegato al presente resoconto, eliminando il riferimento al Consiglio universitario nazionale (CUN). Esso, posto ai voti, risulta approvato all'unanimità.

Dopo che il 5.103 è dichiarato decaduto per assenza dei firmatari, così come il 5.104 e 5.106, l'emendamento 5.117 è approvato all'unanimità.

Il senatore **CERUTI** (PD) ritira il 5.107.

Sono quindi posti congiuntamente in votazione gli identici emendamenti 5.108 e 5.109 che sono approvati all'unanimità, mentre il 5.110 è ritirato dal presidente **POSSA** (PdL).

L'emendamento 5.111, posto ai voti, è approvato all'unanimità, mentre il 5.112 è respinto in esito a successiva votazione. Risultano altresì respinti gli identici emendamenti 5.113 e 5.114, mentre il 5.0.2 decade per assenza dei firmatari.

I senatori **RUSCONI** (PD), **Mariapia GARAVAGLIA** (PD), **CERUTI** (PD) e **VITA** (PD) aggiungono la propria firma al 5.0.3 (testo 3), analogamente al senatore **ASCIUTTI** (PdL) che lo sottoscrive a nome del suo Gruppo.

L'emendamento 5.0.3 (testo 3) è quindi posto ai voti e approvato all'unanimità.

I senatori **RUSCONI** (PD) e **Mariapia GARAVAGLIA** (PD) dichiarano di voler aggiungere la propria firma al 5.0.4.

Il senatore **PITTONI** (*LNP*) dichiara invece di ritirare il 5.0.4, accedendo all'invito del relatore in questo senso, e di volerlo ripresentare per l'esame in Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 18, è ripresa, alle ore 18,15.

Concluse le votazioni degli emendamenti presentati all'articolo 5, il **PRESIDENTE** avverte che si passerà all'espressione dei pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 6, pubblicati in allegato al presente resoconto. Avverte altresì che, essendo stato presentato l'emendamento 6.13 interamente sostitutivo del comma 2, le proposte emendative vertenti su tale comma, ove compatibili, potranno essere riferite al 6.13 in qualità di subemendamenti. Comunica infine che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo su tutti gli emendamenti presentati agli articoli 6 e 7.

Il relatore **VALDITARA** (*PdL*) invita a ritirare il 6.2, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.12, esprimendo parere favorevole sul 6.13 e sugli identici emendamenti 6.6, 6.8 e 6.7 qualora fossero riferiti al 6.13 come subemendamenti. Manifesta un orientamento favorevole anche sul 6.9, 6.10 e 6.11 precisando tuttavia che essi potrebbero risultare preclusi dall'approvazione del 6.13.

Il sottosegretario **PIZZA** esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa alle votazioni.

Dopo che il senatore **RUSCONI** (*PD*) ha aggiunto la propria firma al 6.2, esso, posto ai voti non è approvato.

Il senatore **ASCIUTTI** (*PdL*) prende la parola sul 6.1 rammentando l'evoluzione normativa in materia di riconoscimento di crediti per attività lavorative. Nel lamentare le degenerazioni verificatesi negli ultimi anni, ritiene essenziale ridurre il numero di crediti acquisibili in tal modo e ritira conseguentemente l'emendamento, preannunciandone una riformulazione per l'Aula. Ritira altresì il 6.3 e il 6.4, ritenendo soddisfacente la riformulazione del comma 2 apportata dal 6.13, nonché il 6.9.

Posto ai voti, l'emendamento 6.5 viene respinto.

I senatori **Mariapia GARAVAGLIA** (*PD*) e **RUSCONI** (*PD*) riformulano rispettivamente i propri emendamenti 6.6 e 6.8 nei subemendamenti 6.13/1 e 6.13/2, pubblicati in allegato al presente resoconto, che posti congiuntamente in votazione risultano approvati all'unanimità.

L'emendamento 6.13, come modificato, è quindi posto in votazione e approvato, con conseguente preclusione del 6.10 e 6.11.

Gli emendamenti 6.12 e 6.7 decadono per assenza dei proponenti.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 18,30.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1905

Art. 5

5.1

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Nella rubrica, sopprimere le parole: «Delega in materia di».

5.2

IL RELATORE

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Consequentemente dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) l'attuazione delle lettere a), b), ad eccezione di quanto previsto al comma 3, lettera l), c) e d) non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della lettera e) dovranno essere quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009».

5.3

GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Consequentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, in considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi di cui al comma 1, nell'impossibilità di procedere alla determinazione degli effetti finanziari dagli stessi derivanti, la loro quantificazione è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura».

5.4

VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e, consequentemente, sopprimere il comma 2.

Consequentemente ancora, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi per la qualità e l'efficienza dell'università)

1. Al fine della valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche e di un sistema di accreditamento periodico delle università, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR), entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede:

a) all'introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato universitari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, definendo specifici indicatori per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria;

b) all'introduzione di un sistema di valutazione periodica dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;

c) al potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g);

d) alla previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera b), nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle università allo scopo annualmente predeterminate.

2. Una quota del fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pari al 10 per cento negli anni 2010 e 2011, al 15 per cento negli anni 2012 e 2013 e al 20 per cento per gli anni successivi, è ripartita tra le università statali in ragione della qualità dei risultati ottenuti nelle attività didattiche e di ricerca, sulla base di parametri stabiliti preventivamente e su base pluriennale dall'ANVUR, costituita ai

sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili».

5.115

ASCIUTTI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle risorse pubbliche», aggiungere le seguenti: «della attivazione delle lauree magistrali e dei dottorati di ricerca».

5.5

PROCACCI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «anche mediante» fino alla fine della lettera.

5.6

GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)».

5.7

ZANETTA, ASCIUTTI, MARIPIA GARAVAGLIA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «periodico delle università;» aggiungere le seguenti: «la valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti mediante la previsione di una apposita disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli stessi anche ai fini della concessione del finanziamento statale».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) previsione per i collegi universitari legalmente riconosciuti – quali strutture a carattere residenziale, di rilevanza nazionale, di elevata qualificazione culturale, che assicurano agli studenti servizi educativi, di orientamento e di integrazione dell'offerta formativa degli atenei – dei requisiti e degli *standard* minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale necessari per il riconoscimento da parte del Ministero e successivo accreditamento riservato ai collegi legalmente riconosciuti da almeno cinque anni, rinviando ad apposito decreto ministeriale la disciplina delle procedure di iscrizione, nonché le modalità di verifica della permanenza delle condizioni richieste, nonché la modalità di accesso ai finanziamenti statali riservati ai collegi accreditati».

Conseguentemente ancora, al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e le caratteristiche peculiari delle stesse».

5.8

LIVI BACCI, MARIPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 1, sopprimere la lettera b) e, conseguentemente, sopprimere il comma 3.

Conseguentemente ancora, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi per la qualità e l'efficienza dell'università)

1. Al fine della revisione della disciplina concernente la contabilità, di garantirne la coerenza con la programmazione strategica triennale di ateneo, oltre che una maggiore trasparenza ed omogeneità, e di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione, l'ateneo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a:

a) introdurre la contabilità economico-patrimoniale e analitica e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero;

b) adottare un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo».

5.9

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al comma 4, alinea, sostituire le parole: «di cui alle lettere c) e d)» con le seguenti: «di cui alla lettera d)» e sopprimere le lettere da a) a n).

Conseguentemente ancora, dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

«Art 5-bis.

(Stato giuridico)

1. Il regime di impegno dei professori e ricercatori universitari è a tempo pieno o a tempo definito. Essi svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, rispettivamente, almeno 350 ore i professori e ricercatori a tempo pieno e

almeno 250 ore i professori e ricercatori a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i docenti e ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per quelli a tempo definito.

2. L'opzione per l'uno o l'altro regime è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

3. Le modalità per la certificazione dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori universitari sono definite con regolamento d'ateneo. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare i risultati conseguiti dai singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce modalità di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 4, assumendo come criterio di valutazione la presenza continuativa nel dibattito scientifico attestata da pubblicazioni su riviste accreditate o da monografie scientifiche.

4. Nel caso in cui la valutazione effettuata dall'ANVUR ai sensi del comma 3 sia negativa, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e promozione del personale accademico, di esame di Stato, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.

5. La posizione di professore e ricercatore universitario è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modifiche, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con decreto di natura non regolamentare dal Ministro. L'esercizio di attività libero-professionale che presupponga l'iscrizione ad albi professionali è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

6. I professori e ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente attività anche retribuite di valutazione e di referaggio; attività di collaborazione scientifica e di consulenza; attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale; attività pubblicistiche ed editoriali. I professori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali in enti diversi dall'ateneo di appartenenza, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse e purché ciò sia compatibile con l'adempimento dei propri obblighi istituzionali. Per il personale medico universitario, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle disposizioni in vigore.

7. I professori e ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. Lo statuto di ateneo stabilisce eventuali condizioni di incompatibilità dei professori a tempo definito rispetto alle cariche accademiche. La posizione di professore a tempo definito è compatibile con il contestuale mantenimento o l'assunzione di posizioni di analoga configurazione presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuti la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali. Per il personale medico universitario, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle disposizioni in vigore.

8. Ai ricercatori a tempo determinato si applica il regime del tempo pieno.

9. I professori e i ricercatori universitari sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 5-*quater* è di competenza delle singole università secondo modalità stabilite nei rispettivi statuti. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e ricercatori di cui all'articolo 5-*sexies*.

Art. 5-ter.

(Norme in materia di mobilità dei professori e ricercatori)

1. In deroga all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di 5 anni consecutivi in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi,

pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.

2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 6, del citato decreto n. 382 del 1980. È ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

3. Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella in cui prestano servizio, ovvero, a seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO).

4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetto di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti.

Art. 5-quater.

(Revisione del trattamento economico dei professori e ricercatori universitari)

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, secondo le seguenti norme regolatrici:

a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale;

b) invarianza complessiva della progressione;

c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. È abrogato il comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio, 2009, n. 1.

3. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la rimodulazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici:

a) abolizione del periodo di straordinario e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia;

b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e rivalutazione del trattamento iniziale;

c) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui al presente comma.

4. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 5-quinquies.

(Adeguamento del trattamento economico dei ricercatori non confermati)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "Dopo il" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal".

Art. 5-sexies.

(Fondo per la premialità)

1. È istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 5-bis, comma 9. Ulteriori somme possono essere attribuite alle università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti da ciascuna effettuata dall'ANVUR. Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei con una quota dei proventi delle attività conto terzi o con finanziamenti privati.

Art. 5-septies.

(Competenza disciplinare)

1. Ogni università si dota di un collegio di disciplina, composto esclusivamente da professori universitari e da ricercatori a tempo indeterminato, secondo modalità definite dallo statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari. Il consiglio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.

2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

3. Il collegio di disciplina, udito il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un suo difensore di fiducia, entro 30 giorni, esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da comminare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

4. Entro 30 giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere espresso dal collegio di disciplina.

5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore ai 60 giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

6. È abrogato l'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18."

5.9 testo 4/1

VETRELLA

All'articolo 5-bis, comma 1, dopo le parole "dei progetti di ricerca" inserire le seguenti: "e di innovazione".

5.9 testo 4/2

VETRELLA

All'articolo 5-bis, comma 2, sostituire le parole: "attività di ricerca e di aggiornamento scientifico" con le seguenti "attività di ricerca, di aggiornamento scientifico e di innovazione".

5.9 testo 4/3

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

All'articolo 5-bis, comma 3, sostituire le parole "sono tenuti a" con la seguente "possono".

5.9 testo 4/4

VETRELLA

All'articolo 5-bis, comma 3, sostituire le parole: "350 ore" con le seguenti: "250 ore" e sostituire le parole: "250 ore" con le seguenti: "200 ore".

5.9 testo 4/5

POSSA

All'articolo 5-bis, comma 5, dopo le parole: "a valutare" inserire le seguenti: "a due livelli, positivo o negativo".

5.9 testo 4/5 (testo 2)

POSSA

All'articolo 5-bis, comma 5, dopo le parole: "a valutare" inserire le seguenti: "positivamente o negativamente".

5.9 testo 4/6

POSSA

All'articolo 5-bis, comma 5, sopprimere le parole da: "assumendo" fino alla fine del comma.

5.9 testo 4/6 (testo 2)

POSSA

All'articolo 5-bis, comma 5, sostituire le parole da: "l'ANVUR stabilisce" fino alla fine del comma con le seguenti: "l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 6".

5.9 testo 4/7

[VETRELLA](#)

All'articolo 5-bis, comma 5, sostituire le parole: "la presenza continuativa nel dibattito scientifico attestata da pubblicazioni su riviste accreditate o da monografie scientifiche" con le seguenti: "l'attività scientifica, attestata da pubblicazioni su riviste con referees, e l'attività di innovazione, attestata da brevetti, da attività conto terzi o da iniziative di start-up o spin-off".

5.9 testo 4/8

[VITTORIA FRANCO](#), [CERUTI](#), [MARIAPIA GARAVAGLIA](#), [MARCUCCI](#), [BASTICO](#), [LIVI BACCI](#), [PROCACCI](#), [RUSCONI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [VITA](#)

All'articolo 5-bis, comma 6, sopprimere le parole "di esame di Stato".

5.9 testo 4/9

[POSSA](#)

All'articolo 5-bis, comma 7, sostituire le parole: "La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società" con le seguenti: "La posizione di professore e ricercatore è compatibile con la costituzione di società".

5.9 testo 4/10

[POSSA](#)

All'articolo 5-bis, comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: ", nonché compiti istituzionali e gestionali".

5.9 testo 4/10 (testo 2)

[POSSA](#)

All'articolo 5-bis, comma 8, secondo periodo, dopo le parole: ", nonché compiti istituzionali e gestionali" inserire le seguenti "senza vincolo di subordinazione".

5.9 testo 4/11

[MARIAPIA GARAVAGLIA](#), [VITTORIA FRANCO](#), [CERUTI](#), [MARCUCCI](#), [BASTICO](#), [LIVI BACCI](#), [PROCACCI](#), [RUSCONI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [VITA](#)

All'articolo 5-bis, comma 8, secondo periodo, dopo le parole: "conflitto di interesse" aggiungere le seguenti: "con l'università di appartenenza".

5.9 testo 4/12

[MARIAPIA GARAVAGLIA](#), [VITTORIA FRANCO](#), [CERUTI](#), [MARCUCCI](#), [BASTICO](#), [LIVI BACCI](#), [PROCACCI](#), [RUSCONI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [VITA](#)

All'articolo 5-bis, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: "purché ciò sia compatibile con l'adempimento dei propri obblighi istituzionali" con le seguenti: "purché con carattere di saltuarietà e di durata limitata, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza."

5.9 testo 4/13

[POSSA](#)

All'articolo 5-bis, comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: "sei anni" con le seguenti: "tre anni".

5.9 testo 4/13 (testo 2)

[POSSA](#)

All'articolo 5-bis, comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: "sei anni" con le seguenti: "cinque anni".

5.9 testo 4/14

[POSSA](#)

All'articolo 5-bis, comma 10, aggiungere infine il seguente periodo: "In tal caso, ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno reso nell'ateneo di appartenenza".

5.9 testo 4/15

[VETRELLA](#)

All'articolo 5-bis, comma 12, dopo le parole: "attività didattiche, di ricerca" inserire le seguenti: ", di innovazione" e dopo le parole: "impegno didattico, di ricerca" inserire le seguenti: ", di innovazione".

5.9 testo 4/16

[POSSA](#)

All'articolo 5-ter, comma 1, dopo la parola: "attività" inserire le seguenti: "attinenti alla loro competenza disciplinare".

5.9 testo 4/17

[POSSA](#)

All'articolo 5-ter, comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 88 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957 n. 361 in ordine al mandato parlamentare, lo svolgimento delle attività di cui al presente comma ha inizio contestualmente ad inizio anno accademico".

5.9 testo 4/18

[VETRELLA, ASCIUTTI](#)

All'articolo 5-ter, comma 3, dopo le parole "a quella della sede di provenienza" inserire le seguenti: "o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero".

5.9 testo 4/19

[POSSA](#)

All'articolo 5-ter, comma 3, dopo le parole: "incentivi finanziari," inserire le seguenti: "di durata temporale limitata a tre anni,".

5.9 testo 4/20

[POSSA](#)

All'articolo 5-ter, comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: ", ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca".

5.9 testo 4/21

[GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO](#)

All'articolo 5-quater, sopprimere il comma 1.

5.9 testo 4/22

[RUSCONI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA](#)

All'articolo 5-quater, sopprimere il comma 1.

5.9 testo 4/23

[CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA](#)

All'articolo 5-quater, comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis) invarianza della retribuzione complessiva;"

5.9 testo 4/24

[GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO](#)

All'articolo 5-quater, comma 3, sopprimere la lettera b).

5.9 testo 4/25

[PROCACCI](#)

All'articolo 5-quater, comma 3, lettera b), dopo le parole: "carrierae", inserire la seguente: "conseguente".

5.9 testo 4/26

[POSSA](#)

All'articolo 5-quinquies, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR".

5.9 testo 4/27

[VETRELLA, ASCIUTTI](#)

All'articolo 5-sexies, comma 1, dopo le parole: "composto esclusivamente da professori universitari" inserire le seguenti: ", in regime di tempo pieno," e dopo le parole: "da ricercatori a tempo indeterminato" inserire le seguenti: ", in regime di tempo pieno".

5.9 testo 4/28

[POSSA](#)

All'articolo 5-sexies, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "a tempo indeterminato".

5.9 testo 4/29

[POSSA](#)

All'articolo 5-sexies, comma 1, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: "e ad esprimere in merito parere conclusivo".

5.9 testo 4/30

[PROCACCI](#)

All'articolo 5-sexies, comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: "consiglio" con la seguente: "collegio".

5.9 testo 4/31

PROCACCI

All'articolo 5-sexies, commi 3, 4 e 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "consiglio di amministrazione" con le seguenti: "senato accademico".

5.9 (testo 4)

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al comma 4, alinea, sostituire le parole: «lettere c) e d)» con le seguenti: « lettera d)» e sopprimere le lettere da a) a n).

Conseguentemente ancora, dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

"Art 5-bis

(Stato giuridico dei professori e ricercatori di ruolo)

1. Il regime di impegno dei professori e ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e ricercatori a tempo pieno, a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.
2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.
3. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 250 ore in regime di tempo definito. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, primo e secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, limitatamente ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché ai professori incaricati stabilizzati.
4. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma 1 è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.
5. Le modalità per la certificazione dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori sono definite con regolamento d'ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri e modalità di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 6, assumendo come criterio di valutazione la presenza continuativa nel dibattito scientifico attestata da pubblicazioni su riviste accreditate o da monografie scientifiche.
6. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 5, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, di esame di Stato, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.
7. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modifiche, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, fatto salvo quanto stabilito dal comma 11.
8. I professori e ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente attività anche retribuite di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di

comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali presso enti pubblici e privati, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse e purché ciò sia compatibile con l'adempimento dei propri obblighi istituzionali.

9. I professori e ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 5. Per un periodo complessivamente non superiore a sei anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi.

10. I professori e ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. Lo statuto di ateneo stabilisce eventuali condizioni di incompatibilità dei professori a tempo definito rispetto alle cariche accademiche. Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.

11. Per il personale medico universitario, in regime di tempo pieno ovvero di tempo definito, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio Sanitario Nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo nonché la disciplina in materia di attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria previsti dalle disposizioni in vigore.

12. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 5-*quater* è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e ricercatori di cui all'articolo 5-*quinquies*.

Art. 5-ter.

(Norme in materia di mobilità dei professori e ricercatori)

1. In deroga all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di 5 anni anche consecutivi in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.

2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 6, del citato decreto n. 382 del 1980. È ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

3. Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, ovvero, a seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO).

4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetto di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti.

*Art. 5-quater.
(Revisione del trattamento economico dei professori
e ricercatori universitari)*

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, secondo le seguenti norme regolatrici:

a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale;
b) invarianza complessiva della progressione;
c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio, 2009, n. 1.

3. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la rimodulazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici:

a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia;
b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e rivalutazione del trattamento iniziale;
c) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui al presente comma.

4. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

*Art. 5-quinquies
(Fondo per la premialità)*

1. È istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 5-bis, comma 12. Ulteriori somme possono essere attribuite alle università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti da ciascuna effettuata dall'ANVUR. Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi o con finanziamenti privati.

*Art. 5-sexies
(Competenza disciplinare)*

1. Presso ogni università è istituito un collegio di disciplina, composto esclusivamente da professori universitari e da ricercatori a tempo indeterminato, secondo modalità definite dallo statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari. Il consiglio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

3. Il collegio di disciplina, udito il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un suo difensore di fiducia, entro 30 giorni, esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da comminare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

4. Entro 30 giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere espresso dal collegio di disciplina.

5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore ai 60 giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

6. È abrogato l'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18."

5.10

GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «del personale accademico» aggiungere le seguenti: «e delle strutture di cui al comma 3, lettere a) e c), del presente articolo». Inoltre,, inoltre dopo le parole: «a tempo definito» aggiungere le seguenti: «del personale accademico delle università, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), secondo i criteri forniti dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)».

5.61

MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: "disciplina delle posizioni a tempo pieno e a tempo definito".

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente ancora, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Impegno a tempo pieno o parziale dei professori universitari)

1. I professori universitari svolgono di norma un impegno lavorativo a tempo pieno ed esclusivo per l'università di appartenenza, salvo quanto previsto dal comma 3. Possono richiedere di optare per un regime lavorativo a tempo parziale, per periodi non inferiori ad un anno, indicando la percentuale di tempo lavorativo, comunque non inferiore al 20 per cento su un totale figurativo di 1.500 ore annue, che intendono dedicare alle attività universitarie, nel qual caso sono autorizzati a svolgere nel tempo restante attività professionale o altri impegni di lavoro autonomo ad eccezione di quelli in conflitto di interessi con l'università di appartenenza. Il trattamento economico complessivo spettante al professore a tempo parziale è commisurato alla medesima percentuale. Le università stabiliscono con apposito regolamento le modalità di controllo dello svolgimento delle attività universitarie da parte del professore a tempo parziale e le eventuali condizioni di incompatibilità con le cariche accademiche. I professori a tempo parziale possono comunque far parte delle commissioni di cui all'articolo 9, commi 5 e 8, e all'articolo 10, comma 2.

2. Nell'ambito della loro attività universitaria i professori possono rendersi disponibili ad attività di studio, di insegnamento, di ricerca, di consulenza e di collaborazione scientifica a favore di terzi nell'ambito di contratti o convenzioni stipulati dall'università di appartenenza o da sue strutture interne, purché senza detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate. I corrispettivi per tali attività sono versati dall'università all'interessato e sono assimilati a redditi da lavoro dipendente.

3. I professori universitari a tempo pieno possono svolgere liberamente attività seminariali, culturali, editoriali e comunicative, anche retribuite, a favore di università, enti di ricerca, case editrici e altre istituzioni culturali italiane o straniere. Possono altresì svolgere, previa autorizzazione dell'università di appartenenza, incarichi professionali retribuiti di studio, di insegnamento, di ricerca, di consulenza e di collaborazione scientifica, conferiti da enti pubblici o da soggetti privati, purché con carattere di saltuarietà e di durata limitata, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate e che non si verifichino conflitti di interesse con l'università di appartenenza. A tali incarichi si applica il regime fiscale del lavoro autonomo occasionale, con esclusione di ogni versamento di contributi pensionistici, nonché le norme stabilite dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Una quota del 20 per cento dei relativi compensi è versata all'università di appartenenza a titolo di rimborso forfettario delle spese generali ed è deducibile dal reddito dell'interessato in aggiunta alle deduzioni ordinarie delle spese per il lavoro autonomo occasionale.

4. Rimangono ferme le norme di legge che regolano l'attività assistenziale dei professori medici."

5.37 (testo 2)

MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: "disciplina delle posizioni a tempo pieno e a tempo definito".

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere la lettera c).

5.11

VITTORIA FRANCO, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 1, sopprimere la lettera d) e, conseguentemente, al comma 4, alinea, sostituire le parole: «lettere c) e d)» con le seguenti: «lettera c) e sopprimere le lettere d), e) ed f).

Conseguentemente ancora, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi per la qualità e l'efficienza dell'università)

1. Al fine della valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche e di un sistema di accreditamento periodico delle università, la valutazione dell'attività di ricerca e didattica è affidata alle singole università sulla base di criteri scelti dall'ANVUR, sentito il CUN. In caso di valutazione negativa si prevede l'esclusione dei professori e dei ricercatori dalle commissioni di abilitazione, di selezione e promozione del personale accademico, di esame di Stato, nonché dagli organi di valutazione di progetti di ricerca.

2. Si applica l'articolo 3-ter del decreto-legge n.180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009».

5.12

ASCIUTTI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «ex post», inserire le seguenti: «, da parte dell'ANVUR,».

5.13

GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO

Al comma 1, lettera d), aggiungere infine le seguenti parole: «secondo i criteri forniti dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)».

5.14

CALABRÒ

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) valorizzazione dei collegi universitari anche mediante la definizione e la disciplina dell'accREDITamento e del riconoscimento degli stessi».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e le caratteristiche peculiari delle stesse».

Conseguentemente ancora, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera e-bis), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi universitari sono strutture a carattere residenziale, di rilevanza almeno nazionale, promosse e gestite da istituzioni senza scopo di lucro, di elevata qualificazione culturale, che assicurano agli studenti servizi educativi, di orientamento e di integrazione dell'offerta formativa degli atenei;

b) previsione dei requisiti e degli *standard* minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale necessari per l'accREDITamento dei collegi universitari, da parte del Ministero, rinviando ad apposito decreto ministeriale la disciplina delle procedure di accREDITamento e delle modalità di verifica della permanenza delle condizioni richieste;

c) previsione del riconoscimento legale di collegi universitari accREDITati da almeno cinque anni, da parte del Ministero, gestiti da istituzioni senza scopo di lucro, la cui attività prevalente sia costituita dalla gestione dei collegi universitari, connotata da elevato prestigio culturale ed alta qualificazione formativa, a rilevanza internazionale, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, rinviando ad apposito decreto ministeriale la disciplina delle procedure di riconoscimento e delle modalità di verifica della permanenza delle condizioni richieste;

d) garantire ai collegi universitari legalmente riconosciuti la possibilità di accedere ai contributi statali previsti, in considerazione della funzione di pubblico interesse delle attività e dei servizi realizzati, sulla base dei criteri e delle procedure fissati da apposito decreto ministeriale;

e) in sede di prima applicazione della presente legge sono considerati legalmente riconosciuti ai sensi della lettera c) i collegi universitari già legalmente riconosciuti, in base alle norme previgenti».

5.15

ASCIUTTI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) conferma e applicazione integrale delle norme di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, che definiscono le linee guida per la stipula delle convenzioni tra università e Regione in ordine alle attività delle Facoltà di medicina e chirurgia al fine di porre su piani paritetici le attività di didattica, ricerca e assistenza medica a cui sono obbligati i professori di materie cliniche».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «lettere c) e d)» con le seguenti: «lettere c), d) ed e-bis)».

5.16

ASCIUTTI

Al comma 1, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente:

«e-ter) revisione, in attuazione del Titolo V, Parte II, della Costituzione, dei rapporti tra le Facoltà di medicina e chirurgia e il Servizio sanitario nazionale».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «lettere c) e d)» con le seguenti: «lettere c), d) ed e-ter)».

5.17

GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) realizzazione di una programmazione economica-finanziaria pluriennale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO)».

5.18

VETRELLA

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) introduzione di un sistema di valutazione periodica, da parte dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti, nell'ambito del programma triennale di cui al comma 2 dell'articolo 1, dalle singole università e dalle loro articolazioni interne, coadiuvato da un Ufficio del Ministero di supporto a tale valutazione».

5.19

MENARDI

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «che tenga conto anche del tasso di occupazione dei laureati entro un anno dalla laurea».

5.20

VETRELLA

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

5.21

GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario» con le seguenti: «nell'ambito di maggiori risorse disponibili da aggiungere al fondo di finanziamento ordinario».

5.22

ASCIUTTI, PITTONI

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere in fine la seguente:

«d-bis) ripartizione di una quota del fondo di finanziamento ordinario, pari al 10 per cento negli anni 2010, 2011 e 2012, al 15 per cento negli anni 2013, 2014 e 2015, e al 20 per cento negli anni successivi, tra le università statali in ragione della qualità dei risultati ottenuti nelle attività didattiche e di ricerca, sulla base di parametri pluriennali stabiliti preventivamente dall'ANVUR; previsione che tali assegnazioni siano annuali e non consolidabili;».

5.23

GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI)» aggiungere le seguenti: «e il Consiglio universitario nazionale». Inoltre, aggiungere infine il seguente periodo: «Tale procedura va avviata al fine di attivare presso gli atenei la metodologia del budget e del controllo di gestione;».

5.24

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «entro percentuali definite» con le seguenti: «entro intervalli di percentuali definiti».

5.25

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «la consistenza» con le seguenti: «i rapporti di consistenza».

5.26

BEVILACQUA

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «la consistenza» con le seguenti: «i rapporti di consistenza».

5.27

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;» inserire le seguenti: «previsione che, al fine di favorire la mobilità del personale docente e delle figure elevate del personale tecnico-amministrativo nell'ambito del suddetto piano, sia consentito alle università di trasferire insieme con il personale il budget in una quota percentuale predefinita del bilancio universitario;».

5.28

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: «calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio» inserire le seguenti: «e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università».

5.29

GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO, RUSCONI

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR)».

5.30

VITTORIA FRANCO, LIVI BACCI, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 3, sopprimere la lettera i).

Consequentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Dissesto finanziario)

1. Nei casi di dissesto finanziario, il Governo provvede al commissariamento dell'ateneo e, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina uno o più commissari, ad eccezione del rettore, con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro finanziario».

5.32

VITA, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, BASTICO, LIVI BACCI, MARCUCCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI

Al comma 3, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) previsione di un apposito fondo di rotazione, distinto ed aggiuntivo rispetto alle risorse destinate al Fondo di funzionamento ordinario per le università (FFO), a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei»

5.31

ASCIUTTI

Al comma 3, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) previsione di un apposito fondo di rotazione distinto dal fondo di finanziamento ordinario per le università a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei».

5.33

GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO

Al comma 3, lettera l), sopprimere le parole: «di rotazione».

5.34

IL RELATORE

Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della lettera l) dovranno essere quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009».

5.35

PITTONI

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «attività professionali» inserire le seguenti: «svolte in regime di convenzione tramite la struttura di appartenenza».

5.36

MUSSO

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «di cui alla lettera a)» aggiungere le seguenti: «mantenendo in ogni caso la piena reversibilità del passaggio».

5.38

GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) disciplina dell'impegno dei professori a tempo pieno e a tempo definito, nonché dei ricercatori confermati a tempo pieno e a tempo definito, per attività di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, anche con valutazione dell'attività svolta ed eventuale quantificazione dell'impegno complessivo, per i fini che lo richiedono, compresa l'attività di ricerca e di studio, di mille cinquecento ore annue figurative e di quello specifico da riservare ai compiti didattici e di servizio per gli studenti di trecentocinquanta ore annue per il regime di tempo pieno e di duecentocinquanta ore per quello di tempo definito;».

5.39

CALABRÒ

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) disciplina dell'impegno, rispettivamente, dei professori e ricercatori a tempo pieno e a tempo definito per attività di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, anche con verifica dell'impegno complessivo, per i fini che lo richiedono, dell'attività didattica e di servizio per gli studenti di trecentocinquanta ore annue per il regime di tempo pieno e di duecentocinquanta per quello di tempo definito e dell'attività di ricerca valutata sulla base dei risultati prodotti, secondo le modalità previste, differenziate secondo i diversi ambiti disciplinari di riferimento;».

5.40

ASCIUTTI

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) disciplina dell'impegno, per attività di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, anche con quantificazione dell'impegno complessivo autocertificato, per i fini che lo richiedano, compresa l'attività di ricerca e di studio, indicativamente, per i professori e ricercatori a tempo pieno, di 1.512 ore annue e, per i professori e ricercatori a tempo definito, di 756 ore annue, di cui per le attività di didattica e di servizio agli studenti, per il rapporto a tempo pieno non meno di 350 ore annue, di cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito non meno di 250 ore annue, di cui 80 di didattica frontale;».

5.41

VITALI

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) disciplina dell'impegno, rispettivamente, dei professori e ricercatori a tempo pieno e a tempo definito per attività di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, anche con quantificazione a titolo figurativo, per i fini che lo richiedono, quali la rendicontazione dei progetti nazionali e internazionali di ricerca, dell'impegno complessivo, individuato in millecinquecento ore annue per il regime a tempo pieno, in settecentocinquanta ore annue per il regime a tempo definito, e di quello specifico da riservare ai compiti didattici e di servizio per gli studenti di trecentocinquanta ore annue per il regime di tempo pieno e di duecentocinquanta ore per il regime di tempo definito;».

5.42

RUSCONI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) disciplina dell'impegno dei professori a tempo pieno e a tempo definito per attività di ricerca, di studio e di insegnamento e dei ricercatori confermati a tempo pieno e a tempo definito per attività di ricerca, di studio con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, anche con quantificazione dell'impegno complessivo, per i fini che lo richiedono, da riservare ai compiti didattici e di servizio per gli studenti di trecentocinquanta ore annue per il regime di tempo pieno e di duecentocinquanta ore per quello di tempo definito;».

5.43

PROCACCI

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole da: «dell'impegno» fino a: «di mille cinquecento ore annue» con le seguenti: «a titolo figurativo, per i fini che lo richiedono, quali la rendicontazione dei progetti nazionali e internazionali di ricerca, dell'impegno complessivo, individuato in millecinquecento ore annue per il regime a tempo pieno e in settecentocinquanta ore per il regime a tempo definito,».

5.44

BEVILACQUA

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «impegno complessivo» aggiungere la seguente: «autocertificato» e dopo le parole: «attività di ricerca e di studio,» aggiungere la seguente: «indicativamente».

5.46

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 4, lettera c), *sopprimere le parole: «, compresa l'attività di ricerca e di studio,».*
Consequentemente, alla lettera d), sopprimere la parola: «prioritariamente».

5.45

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 4, lettera c), *sopprimere le seguenti parole: «, compresa l'attività di ricerca e di studio, di mille cinquecento ore annue».*

5.47

FASANO

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole da: «compresa l'attività di ricerca e di studio» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «compresa l'attività di ricerca e di studio, per un totale figurativo di millecinquecento ore annue e di quello specifico da riservare ai compiti didattici e di servizio per gli studenti di trecentocinquanta ore annue certificate per il regime di tempo pieno e, rispettivamente, di settecentocinquanta ore annue e di duecentocinquanta ore per quello a tempo definito;».

5.48

VITTORIA FRANCO

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «di mille cinquecento ore annue».

5.49

MUSSO

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «di mille cinquecento ore annue» aggiungere le seguenti: «, per il regime di tempo pieno».

5.50

PROCACCI

Al comma 4, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «controllo rigoroso delle presenze degli studenti anche con utilizzo di strumenti informatici;».*

5.51

CALABRÒ

Al comma 4, *dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) valutazione e riconoscimento dell'attività assistenziale prestata dal personale operante presso i policlinici con previsione di apposito budget pari a 20 ore aggiuntive settimanali da retribuire appositamente».

5.52

PROCACCI

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «disciplina delle modalità di verifica» inserire le seguenti: «da parte dell'ateneo».

5.53

CERUTI, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, MARIPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «disciplina delle modalità di verifica» aggiungere le seguenti: «da parte dell'ateneo».

5.54

CALABRÒ

Al comma 4 lettera d), sostituire le parole da: «dell'effettivo» fino a «didattici» con le seguenti: «da parte dei singoli atenei dell'effettivo svolgimento dei compiti didattici».

5.55

LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: «nonché delle modalità di verifica» con le seguenti: «fatta salva l'attestazione» e sopprimere la parola: «prioritariamente».

5.56

POSSA

Al comma 4, lettera d), sopprimere la parola: «prioritariamente».

5.57

ASCIUTTI

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «di esame di Stato».

5.58

PITTONI

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «di esame di Stato».

5.59

VITA, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, BASTICO, LIVI BACCI, MARCUCCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «di esame di Stato».

5.60

GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) determinazione con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale, dei parametri e degli indicatori di produttività scientifica, relativi alle modalità di verifica di cui alla lettera d);».

5.62

GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO

Al comma 4, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «individuazione dei casi di incompatibilità tra la posizione di professore e ricercatore universitario e l'esercizio di altre attività o incarichi;».

5.63

ASCIUTTI

Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: «individuazione dei casi» con le seguenti: «revisione dei casi».

5.64

PITTONI

Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: «individuazione dei casi» con le seguenti: «revisione dei casi».

5.116 (già 5.0.1)

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 4, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Relazione triennale)

1. I professori universitari hanno l'obbligo di presentare periodicamente una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, anche ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e delle relative modalità di verifica. Le università, nell'ambito della loro autonomia e responsabilità, fissano i criteri di valutazione della attività svolta secondo le proprie esigenze e ne determinano la valutazione».

5.65

CALABRÒ

Al comma 4, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La relazione triennale può essere presentata, ai soli fini della valutazione della ricerca, anche dai professori in aspettativa per motivi istituzionali ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale all'atto del rientro dall'aspettativa».

5.66

VITALI

Al comma 4, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) previsione di meccanismi di incentivazione a carico del fondo di finanziamento ordinario volti ad accelerare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, lettera d), con particolare riferimento, nei primi otto anni di applicazione, all'incremento dei posti di professore associato, e a favorire la mobilità dei professori e ricercatori universitari; previsione che in caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservino la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti;».

5.67

RUSCONI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 4, lettera g), sostituire le parole: «a carico del» con le seguenti: «da aggiungere al».

5.68

PROCACCI

Al comma 4, lettera g), dopo la parola: «volti» inserire le seguenti: «ad accelerare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, lettera d), con particolare riferimento nei primi cinque anni di applicazione, all'incremento dei posti di ricercatore associato;».

5.70

ASCIUTTI

Al comma 4, lettera g), dopo le parole: «dei relativi finanziamenti» aggiungere le seguenti: «che vengono trasferiti nella nuova sede».

5.71

ASCIUTTI

Al comma 4, lettera g), dopo le parole: «dei relativi finanziamenti» aggiungere le seguenti: «affermazione del principio secondo cui l'intera carriera accademica di un professore non può essere svolta in un'unica sede;».

5.74

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 4, sopprimere la lettera i).

Conseguentemente, al comma 4, lettera f), sostituire la parola: «triennale» con la seguente: «quadriennale».

5.72

VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 4, sopprimere la lettera i).

5.73

MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 4, sopprimere la lettera i).

5.75

CALABRÒ

Al comma 4, sopprimere la lettera i).

5.76

MUSSO

Al comma 4, lettera i), sostituire le parole: «trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale con invarianza complessiva della medesima» con le seguenti: «subordinazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio a verifica della produttività e, in caso di esito negativo di tale verifica, sua trasformazione in progressione triennale».

5.77

ASCIUTTI

Al comma 4, lettera i), sostituire le parole: «con invarianza complessiva della medesima» con le seguenti: «con invarianza della retribuzione complessiva».

5.78

BEVILACQUA

Al comma 4, lettera i), sostituire le parole: «con invarianza complessiva della medesima» con le seguenti: «con invarianza della retribuzione complessiva».

5.79

PITTONI

Al comma 4, lettera i), sostituire le parole: «con invarianza complessiva della medesima» con le seguenti: «con invarianza della retribuzione complessiva».

5.80

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 4, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«*l-bis*) previsione della costituzione di un fondo universitario per l'incentivazione con i risparmi derivanti dalla mancata concessione degli scatti di stipendio da destinarsi alla retribuzione aggiuntiva prevista al comma 16 dell'articolo 1 della legge n. 230 del 2005».

5.81

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 4, sopprimere la lettera l).

5.82

RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 4, sopprimere la lettera l).

5.83

MUSSO

Al comma 4, lettera l), sostituire la parola: «revisione» con la seguente: «rivalutazione».

5.84

CALABRÒ

Al comma 4, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:

«*l-bis*) disciplina dell'attività cosiddetta "conto terzi", con ridefinizione delle sue potenzialità e ambiti applicativi, con esclusione della esigenza di sottoposizione della stessa a modalità di affidamento ad evidenza pubblica trattandosi in ogni caso di attività ad elevato contenuto scientifico;

l-ter) destinazione di una quota delle entrate del conto terzi ad un apposito fondo perequativo di ateneo destinato a finanziare la ricerca di base; destinazione di una quota dei proventi del conto terzi a favore dei dipartimenti cui afferiscono discipline a carattere umanistico;».

5.85

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 4, sopprimere la lettera m).

5.86

RUSCONI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 4, sopprimere la lettera m).

5.87

GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO

Al comma 4, lettera m), sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

Conseguentemente, sopprimere in fine le seguenti parole: «eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e rivalutazione del trattamento iniziale».

5.88

PITTONI

Al comma 4, lettera m), dopo le parole: «base premiale» inserire la seguente: «aggiuntiva».

5.89

ASCIUTTI

Al comma 4, lettera m), sopprimere le parole: «assunti ai sensi della presente legge».

5.90

CALABRÒ

Al comma 4, lettera m), sopprimere le parole: «assunti ai sensi della presente legge».

5.91

BEVILACQUA

Al comma 4, lettera m), sopprimere le parole: «assunti ai sensi della presente legge».

5.92

ASCIUTTI

Al comma 4, lettera m), dopo le parole: «per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia», inserire le seguenti: «ove già sostenuto nell'ambito della docenza universitaria;».

5.93

PITTONI

Al comma 4, lettera m), dopo le parole: «professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia» inserire le seguenti: «ove già sostenuto nell'ambito della docenza universitaria;».

5.94

BEVILACQUA

Al comma 4, lettera m), sostituire le parole: «eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera» con le seguenti: «eliminazione della limitazione degli otto anni nelle procedure di ricostruzione di carriera».

5.95

PITTONI

Al comma 4, lettera m), sostituire le parole: «eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera» con le seguenti: «eliminazione della limitazione degli otto anni nelle procedure di ricostruzione di carriera».

5.96

VETRELLA

Al comma 4, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«*m-bis*) introduzione di un contratto di lavoro subordinato, di durata almeno triennale, rinnovabile, per il personale universitario docente e non docente, basato su contrattazione individuale;».

5.98

BEVILACQUA

Al comma 4, lettera n), sostituire la parola: «possibilità» con la seguente: «diritto».

5.99

BEVILACQUA

Al comma 4, lettera n), dopo le parole: «di optare» inserire le parole: «a domanda».

5.100

VETRELLA

Al comma 4, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) possibilità per il personale universitario docente e non docente di optare, in via definitiva, per il regime di cui alla lettera *m-bis*);».

5.101 (testo 2)

POSSA

Al comma 4, lettera o), dopo le parole: «attribuzione di una quota» aggiungere le seguenti: «non superiore al 3 per cento».

5.102

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 4, lettera o), dopo le parole: «attribuzione di una quota» inserire le seguenti: «sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN)» e dopo le parole: «meccanismi di valutazione» inserire le seguenti: «elaborati da parte dell'ANVUR».

5.103

GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO

Al comma 4, lettera o), dopo le parole: «correlata a meccanismi di valutazione», aggiungere le seguenti: «elaborati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR),».

5. 117

IL RELATORE

Al comma 4, lettera o), sostituire le parole: "successiva al loro inquadramento in ruolo" con le seguenti: "e dei ricercatori successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo."

5.104

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 4, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la percentuale di docenti che in base a procedure stabilite dai diversi atenei svolgano un anno di presenza in altra università nell'esercizio di attività didattiche concordate o di progetti di ricerca».

5.105

ASCIUTTI

Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«*o-bis*) eliminazione della competenza disciplinare del Consiglio universitario nazionale con la esclusiva attribuzione di essa sia per il personale docente che non docente al consiglio di amministrazione, fatta salva la possibilità di impugnazione dei provvedimenti disciplinari davanti al giudice del lavoro».

5.106

GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP)» aggiungere le seguenti: «previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni».

5.107

RUSCONI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP)» inserire le seguenti: «previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni».

5.108

ASCIUTTI

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «di tutti gli studenti» con le seguenti: «degli studenti».

5.109

BEVILACQUA

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «di tutti gli studenti» con le seguenti: «degli studenti».

5.110

POSSA

Al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: «e personale».

5.111

POSSA

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «anche se» con la seguente: «ma».

5.112

CERUTI, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 6, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

5.113

LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Sopprimere il comma 7.

5.114

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Sopprimere il comma 7.

5.0.2

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'**articolo 5**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi universitari)

1. All'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua per ciascuna sede universitaria i posti disponibili per le immatricolazioni. Ciascuna sede universitaria predispone la graduatoria degli aventi diritto all'immatricolazione sulla base dei seguenti criteri:

a) credito scolastico riportato dagli studenti negli scrutini finali degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore;

b) votazione conseguita nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione superiore.

1-bis. Ai candidati inseriti in graduatoria è consentita l'immatricolazione sino alla concorrenza dei posti programmati.

1-ter. Per ciascun corso di laurea universitario il 30 per cento dei posti disponibili è riservato a studenti non sottoposti all'obbligo del superamento delle prove di ammissione perché in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

a) votazione media superiore a 8/10 negli scrutini finali in ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore;

b) votazione superiore a 90/100 nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione superiore».

5.0.3 (testo 3)

PITTONI, RUSCONI, ASCIUTTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, VITA, BARELLI, BEVILACQUA, COLLI, DE ECCHER, DE FEO, FIRRARELLO, GIANCARLO SERAFINI, SIBILIA, MONTANI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi perequativi per le università statali)

1. A decorrere dal 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota pari almeno all'1,5 per cento del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario, è destinata ad essere ripartita tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del FFO consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del FFO elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto alla ripartizione della percentuale di cui al comma 1".

5.0.4

PITTONI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi a favore delle università non statali legalmente riconosciute)

1. Al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle università non statali legalmente riconosciute, è assegnata, a decorrere dall'anno finanziario 2010, una somma pari a 50 milioni di euro, da ripartire tra le predette università che dimostrino di aver raggiunto i seguenti livelli di eccellenza:

- a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;
- b) la qualità della ricerca scientifica;
- c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche.

2. Il Ministro dell'istruzione, università e ricerca provvede a ripartire le risorse di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1905

Art. 5

5.12 (testo 2)

ASCIUTTI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «ex post», inserire le seguenti: «, sentita l'ANVUR,».

G/1905/1/7 (già 5.22)

ASCIUTTI, PITTONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (A.S n. 1905),

al fine di valorizzare le università virtuose,

impegna il Governo

a destinare annualmente alle università statali, in sede di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario, quote crescenti fino al 20 per cento in ragione della qualità dei risultati ottenuti nelle attività didattiche e di ricerca, sulla base di parametri pluriennali stabiliti preventivamente dall'ANVUR.

5.24 (testo 2)

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «entro percentuali definite» con le seguenti: «entro intervalli definiti di percentuali ».

5.30 (testo 2)

VITTORIA FRANCO, LIVI BACCI, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: "uno o più commissari" inserire le seguenti: "ad esclusione del rettore".

5.102 (testo 2)

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 4, lettera o), dopo le parole: «meccanismi di valutazione» inserire le seguenti: «elaborati da parte dell'ANVUR».

Art. 6

6.2

VITA, RUSCONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «la parola: "sessanta"» è sostituita dalla seguente: «dodici» ed».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «e le eventuali deroghe alle disposizioni di cui al comma 1, anche con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili, in relazione a particolari esigenze degli Istituti di formazione della pubblica amministrazione, sentiti i Ministri competenti» con le seguenti: «di cui al comma 1».

6.1

ASCIUTTI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «la parola: "sessanta"» è sostituita dalle seguenti: «dodici ed».

6.3

ASCIUTTI

In subordine all'emendamento 6.1, al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «trenta».

6.4

ASCIUTTI

Sopprimere il comma 2.

6.5

CECCANTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Sopprimere il comma 2.

6.13/1 (già 6.6)

MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, ADAMO, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Dopo le parole: «eventuali deroghe» inserire le seguenti: «debitamente motivate».

6.13/2 (già 6.8)

RUSCONI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Dopo le parole: «eventuali deroghe» inserire le seguenti: «debitamente motivate».

6.13

Il Governo

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità attuative e le eventuali deroghe alle disposizioni di cui al comma 1, anche con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili in relazione alle attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso, sentiti i Ministri competenti."

6.12

MENARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «le modalità attuative e le eventuali deroghe alle» con le seguenti: «le modalità attuative delle».

6.6

MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, ADAMO, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 2, dopo le parole: «eventuali deroghe» inserire le seguenti: «debitamente motivate».

6.8

RUSCONI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 2, dopo le parole: «eventuali deroghe» inserire le seguenti: «debitamente motivate».

6.7

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, dopo le parole: «eventuali deroghe» aggiungere le seguenti: «debitamente motivate».

6.9

ASCIUTTI

In subordine all'emendamento 6.4, al comma 2, sostituire le parole: «in relazione a particolari esigenze» con le seguenti: «limitatamente a particolari esigenze».

6.10

BEVILACQUA

Al comma 2, sostituire le parole: «in relazione» con la seguente: «limitatamente».

6.11

PITTONI

Al comma 2, sostituire le parole: «in relazione» con la seguente: «limitatamente».